



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2008

=====

ADDI' 25/01/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | FICHERA | Daniele | Assessore |
| | | Vice | | | |
| POMFILI | Massimo | Presidente | MANCINI | Claudio | " |
| ASTORRH | Bruno | Assessore | MICHELANGELI | Mario | " |
| BATTIAGLIA | Augusto | " | NERI | Luigi | " |
| COPPOTELLI | Anna Salome | " | RODANO | Giulia | " |
| COSTA | Silvia | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| DALLA | Francesco | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| DI STEFANO | Marco | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - DE ANGELIS - DI STEFANO - FICHERA - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 41

Oggetto:

Direttive ai Comuni per l'esercizio della funzione delegata inerente l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Lr 06 agosto 1999, n. 12 per quanto riguarda le occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.





41 5 GEN. 2008 *ll*

OGGETTO: Direttive ai Comuni per l'esercizio della funzione delegata inerente l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Lr 06 agosto 1999, n. 12 per quanto riguarda le occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale si è provveduto all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare l'art. 3 che riserva alla Regione Lazio le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la Legge Regionale 03 settembre 2002, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

PREMESSO:

- che con Lr 28 dicembre 2006 n. 27, al Capo III, sono state emanate disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare, all'art. 53, è stata prevista la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi da parte di soggetti aventi diritto;
- che la regolarizzazione è stata limitata "nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica";

- che la "data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia municipale o autodenuncia dell'occupante";

che in attuazione del suddetto art. 53, con deliberazione di Giunta regionale 03/08/2007 n. 626, è stato approvato il modello di domanda per la richiesta di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio occupato senza titolo, nel quale è previsto espressamente che venga dichiarata la data di inizio dell'occupazione abusiva;

PREMESSO altresì:

- che la Lr 06 agosto 1999 n. 12 all'art. 15, commi 3 e 2, commina all'occupante senza titolo una sanzione amministrativa, stabilendone l'importo minimo e massimo;
- che la citata Lr n. 27/2006 all'art. 53, comma 6, lettera a), modifica l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa, elevandolo rispettivamente da 25 milioni di lire a 45.000,00 euro (importo minimo) e da 30 milioni di lire a 65.000,00 euro (importo massimo);

CONSIDERATO:

- che a seguito di presentazione delle domande di regolarizzazione, contenenti fra l'altro, la data di inizio dell'occupazione, i Comuni hanno attivato il procedimento di accertamento dell'occupazione abusiva e di conseguente violazione del citato art. 15 della Lr n. 12/1999, comminando la sanzione, con il pagamento della somma minima, ridotta, se estinta entro 60 giorni;



che nel determinare l'importo suddetto si è fatto riferimento ai nuovi importi di sanzione come sopra elevati;

RITENUTO che la Lr n. 27/2006 è entrata in vigore in data 31 dicembre 2006, a decorrere dalla quale essa trova applicazione ed esplica i suoi effetti (ove non diversamente disposto) e che pertanto la disposizione contenuta nel comma 6, lettera a) del citato art. 53 (concernente i nuovi importi – minimo e massimo – della sanzione amministrativa) non può trovare applicazione se non a partire dalla suddetta data di entrata in vigore;

VISTA la Lr 05 luglio 1994 n. 30 recante “disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, che delega ai sindaci dei Comuni, nei cui territori sono commesse le violazioni, ad esercitare le funzioni regionali inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in osservanza della medesima legge regionale e della legge statale 24 novembre 1981 n. 689;

RITENUTO opportuno - anche al fine di assicurare su tutto il territorio regionale una corretta, uniforme applicazione delle disposizioni del richiamato art. 15, commi 3 e 2, della Lr n. 12/1999, in relazione alle regolarizzazioni delle occupazioni abusive previste dal citato art. 53 della Lr n. 27/2006 e di prevenire un ingiustificato allarme da parte degli utenti interessati - esplicitare e precisare l'ambito ed il criterio di applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. Ai fini della determinazione dell'importo della sanzione amministrativa relativa alle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica avvenute entro il 20 novembre 2006, si fa riferimento all'importo, minimo e massimo, indicato all'art. 15 comma 2, della Lr 06 agosto 1999 n. 12, senza le elevazioni disposte al comma 6 lettera a) dell'art. 53 della Lr 28 dicembre 2006 n. 27.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente punto, l'importo minimo della sanzione amministrativa di lire 25 milioni è commutato in euro 12.911,42 e quello massimo di lire 30 milioni in euro 15.493,71.
3. I sindaci dei Comuni del Lazio sono invitati ad attenersi alle disposizioni della presente deliberazione, disponendo altresì le occorrenti iniziative per adeguare gli eventuali provvedimenti delle sanzioni già assunti, ove in contrasto con la presente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito Internet della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

Handwritten notes and initials on the left margin.

30 GEN. 2008

